

Nel decreto Liquidità rimodulazione dei termini per tener conto dell'emergenza virus

Giustizia, proroga a 360 gradi

Interessati anche Ctp e Ctr e magistratura militare

DI PASQUALE QUARANTA

Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate, a causa del procrastinarsi dell'emergenza Covid-19, all'11 maggio 2020 così come tutte le funzioni e le attività della Corte dei Conti. Conseguentemente sono sospesi alla nuova data, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del

termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di questo periodo. È quanto prevede il nuovo decreto legge, approvato nel consiglio dei ministri del 6 aprile, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il provvedimento specifica che tale proroga verrà adottata anche per i procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Viceversa, non si applicherà ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadranno nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. La ratio della norma risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uf-

fici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato oggetto della custodia cautelare.

Per quanto riguarda il processo amministrativo, è stato deciso un ulteriore periodo di sospensione, dal 16 aprile al 10 maggio inclusi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi di primo e di secondo grado, introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti, fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare cioè il ricorso cautelare ante causam e il ricorso in appello avverso a un'ordinanza cautelare. Invece, per ciò che concerne lo

svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Le pubbliche amministrazioni, successivamente, adatteranno ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Tali disposizioni non si applicheranno invece ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoc-

cupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

Anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verranno posticipati ma al 15 maggio 2020 mentre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità fino al 30 settembre 2020. Infine è chiarito che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

© Riproduzione riservata

LOCAZIONI COMMERCIALI

Nessuna penale o decadenza per il conduttore moroso

Locazioni commerciali: nessuna penale o decadenza per il conduttore moroso. Il dpcm 11 marzo 2020 ha imposto la chiusura di numerose attività imprenditoriali e commerciali, azzerando, così, la possibilità per molti conduttori di locali ove viene svolta attività d'impresa, di utilizzare detti locali e dunque di produrre i ricavi con i quali far fronte al pagamento del canone. Di fronte ad un evidente emergenza, occorre chiedersi se esistano previsioni normative in base alle quali - per il periodo di chiusura forzata - sia consentito cessare o rinviare la corresponsione del canone di locazione. Cominciamo da quelle contenute nella recente legislazione emergenziale l'art. 65 del dl 18/2020 (Cura Italia) riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa (ad eccezione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020) un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La scelta di concedere un credito d'imposta non soddisfa certo l'immediata esigenza di liquidità dei conduttori. Vi è poi l'art. 91 del dl 18/2020, secondo il quale «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del debitore». Esso assicura che il comportamento del debitore che abbia agito nel rispetto delle misure di contenimento, e dunque anche del conduttore che ha chiuso l'attività e di conseguenza ritarda il pagamento del canone, è

sempre valutato ai fini dell'esclusione della sua responsabilità per quanto riguarda il risarcimento del danno che l'inadempimento può causare. Chi non riesce a pagare il canone a causa della chiusura dei locali non incorre per ciò solo nella risoluzione del contratto o in richieste di danni per il ritardo nel pagamento. Fermo ciò, cerchiamo di capire se le disposizioni del codice civile consentano una riduzione del canone. Il secondo comma dell'art. 1256 cc si riferisce all'ipotesi, cui pare riconducibile l'emergenza Covid, di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, disponendo che in tal caso quest'ultimo non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché l'impossibilità perdura. Ebbene, anche facendo riferimento a quella giurispru-

denza secondo la quale la causa in concreto del contratto consiste nello «scopo pratico» perseguito dai contraenti, ci si potrebbe spingere a ritenere che le parti abbiano entrambe considerato come pacifica e determinante per la conclusione del contratto la possibilità per il conduttore di svolgere all'interno dell'immobile la sua attività commerciale. In tale ottica, seppur non del tutto coincidente con l'ipotesi in esame, potrebbe tornare applicabile quell'orientamento (ex multis: Cass. n. 3341/2001; Cass. n. 261/2008; Cass. n. 18987/2016) secondo cui sarebbe ammissibile la «sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione» da parte del conduttore per il periodo di impossibilità di godere della prestazione della controparte per causa a lui non

imputabile. Trattandosi di ipotesi interpretativa ancora priva di specifica conferma, la soluzione migliore rimane tuttavia quella della negoziazione fra le parti finalizzata ad una riduzione del canone e/o ad una moratoria dei pagamenti. Ci si può interrogare, infine, su come in futuro il giudice potrebbe pronunciarsi di fronte a cause innescate da richieste di modifica del contenuto contrattuale fondate sull'impatto dell'emergenza sanitaria. Potrebbe, al riguardo, trovare applicazione quella tendenza caratterizzante l'odierno diritto civile in base alla quale il giudice si ritiene legittimato a risolvere le controversie utilizzando la tecnica del bilanciamento di valori, facendo cardine sulle due norme invocate come base del nuovo diritto dei contratti: l'art. 2 della Cost. che impone un generale dovere di solidarietà ai consociati e l'art. 1375 c.c. che impone alle parti di tenere comportamenti improntati a buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale (Cass. n. 14343/2009; Cass. n. 10509/2017; Cass. Sez. Un. 24.09.2018 n. 22437; Corte Cost. n. 248/2013 e n. 77/2014). Mediando tra l'obbligo del debitore di procurare e conservare la provvista per far fronte alle obbligazioni assunte e l'impossibilità di fruire della prestazione, potrebbe equamente ripartire tra i contraenti l'impatto dell'emergenza sanitaria, con conseguente riduzione alla metà del canone dovuto per il periodo di chiusura forzata.

Roberto Cordeiro Guerra, Studio Cordeiro Guerra e Associati

© Riproduzione riservata

Chi non riesce a pagare il canone a causa della chiusura dei locali non incorre per ciò solo nella risoluzione del contratto o in richieste di danni

BREVI DAGLI STUDI

LEXIA Avvocati ha nominato partner della sede di Milano l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio, che diventa responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro di LEXIA, per il quale si occuperà di prestare assistenza ad aziende, dirigenti e lavoratori, nell'affrontare le numerose attività richieste dalla gestione del personale - subordinato e autonomo - e dei rapporti di agenzia, sia in sede di consulenza, sia in sede contenziosa, giudiziale e stragiudiziale.

LCA Studio Legale annuncia la nomina a partner dell'avv. Nicola Maffioletti e l'ingresso dell'avv. Leonardo De Vecchi in qualità di partner. Nicola Maffioletti, entrato in LCA da stageur prima ancora di conseguire la laurea e cresciuto in sintonia con lo Studio, è membro del dipartimento Corporate M&A e assiste

clienti italiani e stranieri con focus su operazioni di M&A e tematiche di diritto societario. Leonardo De Vecchi si occupa di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto farmaceutico e sanitario.

In queste settimane di blocco di molte attività lo Studio Previti ha intensificato la sua attività di consulenza, predisponendo team dedicati ad approfondire le principali problematiche connesse alla crisi in corso. Per discutere di queste problematiche lo Studio organizza un ciclo di webinar su Impresa e lavoro, 23 aprile e Data Protection, cybersecurity e web reputation, 7 maggio. I webinar, gratuiti e a numero chiuso, avranno la durata di un'ora a partire dalle ore 14.

© Riproduzione riservata